



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 50 del 25 luglio 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BATTISTI

MODIFICA ART. 3 LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N.1

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente: “Modifica Art. 3 Legge Statutaria 11 novembre 2004, N.1”

di iniziativa della Consigliera regionale
Sara Battisti

Firmato digitalmente da: Sara Battisti
Luogo: Roma
Data: 25/07/2023 10:17:31



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

Il 20 marzo di ogni anno si celebra la giornata internazionale della felicità, istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel giugno 2012, con la risoluzione A/RES/66/281 nella quale si legge "L'Assemblea generale [...] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, [...] riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica".

In Italia esiste una proposta di Legge Costituzionale recante "Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto alla felicità".

Il World Happiness Report misura fattori di benessere come reddito, salute, istruzione, lavoro, aspettativa di vita, condizioni sociali, ma anche dati negativi come la percezione della corruzione e la felicità degli immigrati.

In forza di ciò, è lecito chiedersi se esista il diritto alla felicità. Tutti coloro che hanno affrontato l'argomento hanno fondato le loro considerazioni sulla famosa Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, del 4 luglio 1776, nella quale si legge « che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità ». Un'affermazione forte, esplicita, che attribuisce alla felicità individuale delle persone, quasi impossibile da declinare in maniera univoca, la natura di diritto inviolabile costituzionalmente garantito.

Nell'ordinamento italiano tale diritto è implicitamente richiamato nell'articolo 3 della Costituzione, laddove si fa riferimento al « pieno sviluppo della persona umana » ed è stato menzionato in sporadiche occasioni dalla Corte di cassazione in via incidentale (Cassazione, sezione II, sentenza n. 4570/ 2014 e Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 25767/2015).

E' quindi compito delle istituzioni garantire all'individuo le condizioni per esercitare un lavoro dignitoso, dar vita e mantenere una famiglia, essere assistiti e curati nelle difficoltà o in malattia.

La presente proposta di legge si propone di introdurre il diritto alla felicità quale diritto garantito dallo Statuto della Regione Lazio.

L'art. 1 introduce il diritto alla felicità nello Statuto della Regione Lazio attraverso un'integrazione a quanto previsto dall'art. 6 c. 2.

L'art. 2, invece, sancisce l'inesistenza di oneri finanziari derivanti dall'approvazione della presente proposta di legge.

L'art. 3 stabilisce le tempistiche di entrata in vigore della legge.

Dalla presente proposta di legge non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale poiché trattasi di modifica normativa.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1 **(Modifiche all'art. 6)**

Il comma 2 dell'art. 6 (Diritti e valori fondamentali) della legge statutaria, è sostituito dal seguente:

“Riconosce il primato della persona e della vita, garantisce il diritto alla felicità, tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un’esistenza dignitosa ed indipendente nell’ambito familiare e sociale”.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2 **(Norma di invarianza finanziaria)**

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.